

**LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALL'ORDINANZA
N°1831/2025 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE R.G. N°9356/2023,
RICONOSCIUTA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°11 DEL 22/01/2026**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n°691/2025 del 31/12/2025, con il quale lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Affari Istituzionali;

Vista la legge n°241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°1 del 28/02/2025, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. N°267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. N°118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) Annualità 2025-2027;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°15 del 04/03/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e art. 10, comma 15 del D.Lgs. n°118/2011 il Bilancio di Previsione triennale 2025-2027 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n°118/2011;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2025, con il quale è stato differito al 28/02/2026 il termine per la Deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli Enti Locali ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per gli Enti che non abbiano già provveduto all'approvazione del bilancio, fino al nuovo termine, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. n°267/2000, pubblicato in G.U. Serie generale n°302 del 31/12/2025.

Vista l'istruttoria del Responsabile del Servizio che di seguito si riporta.

Premesso che:

- Con ricorso notificato a questo Ente in data 07/01/2019 (prot. n. 1456), la Sig.ra Cante Anna conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, affinché fosse accertata la tardività della sua riammissione in servizio e, per l'effetto, fosse condannato l'Ente al risarcimento del danno, quantificato in **€45.807,36**, oltre spese di lite.
- Il Comune di Giugliano in Campania si costituiva nel suddetto giudizio con mandato difensivo conferito all'Avv. Schiano Lomoriello Rosario, giusta Decreto Sindacale n. 9 del 15/01/2019.
- Il Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro, con sentenza n. 1551/2019 pubblicata il 28/03/2019, rigettava il ricorso della Sig.ra Cante, condannando la stessa al pagamento delle spese di lite in favore del Comune.

- Con ricorso notificato in data 20/02/2020 (prot. n. 18661), la Sig.ra Cante Anna proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la riforma alla Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro.
- La Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro, con sentenza n. 3590/2022 pubblicata il 28/10/2022, in parziale accoglimento del gravame, riformava la decisione di primo grado e condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive spettanti tra la retribuzione dovuta e quella percepita nel periodo dal 23/02/2015 al 19/04/2016, oltre accessori di legge e con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
- Questo Ente proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, censurando l'erronea interpretazione dei Giudici di merito in ordine all'obbligo di riammissione in servizio della dipendente al termine del periodo di sospensione obbligatoria.

Con l'Ordinanza n°1831/2025 della Suprema Corte di Cassazione-Sez. lavoro, pubblicata in data 19/04/2025, notificata all'Ente in 02/05/2025 con prot. n°59708, relativa al giudizio R.G. n°9356/2023, proposto dal Comune di Giugliano in Campania, la Corte Suprema di Cassazione-Sez. Lavoro, nel rigettare il ricorso proposto condannava l'Ente al pagamento, in favore della Sig.ra Cante Anna, della somma complessiva di **€4.154,24**, di cui:

1. **€3.118,24** in favore della Sig.ra Cante Anna per le spese del giudizio di legittimità (€2.000,00 per diritti e onorari, €300,00 per spese generali al 15,00%, €92,00 per Cpa al 04,00%, €526,24 per Iva, se dovuta, al 22,00% ed €200,00 per spese esenti);
2. **€1.036,00** in favore della Suprema Corte di Cassazione di Cassazione per il versamento di un ulteriore contributo unificato;

Con la Delibera di Consiglio Comunale n°11 del 22/01/2026 veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio (art.194 co. 1 lett a) del D.lgs. n°267/00), derivante dall'Ordinanza n°1831/2025 della Suprema Corte di Cassazione-Sez. lavoro, pubblicata in data 19/04/2025, relativa al giudizio R.G. n°9356/2023, proposto dal Comune di Giugliano in Campania, con il quale la Corte Suprema di Cassazione condannava l'Ente al pagamento, in favore della Sig.ra Cante Anna, della somma complessiva di **€4.154,24**, di cui: **€3.118,24** in favore della Sig.ra Cante Anna ed **€1.036,00** in favore della Suprema Corte di Cassazione di Cassazione;

- con note prot. n°15071 del 03/02/2026, l'Avv. Tussino Giovanna ha trasmesso ha trasmesso i propri dati anagrafici e fiscali contenuti nel "modello A" e nel Modulo di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- con note prot. n°15069 del 03/02/2026 l'Avv. Tussino Giovanna ha trasmesso delega all'icasso della Sig.ra Cante Anna in suo favore;

- con nota prot. n°16594 del 04/02/2026, l'Avv. Tussino Giovanna ha trasmesso la fattura n°426 del 04/02/2026 relativa alle competenze legali;

- la differenza tra somma riconosciuta e impegnata, pari ad €3.925,77 e somma da liquidare, pari ad €2.592,00, è dovuta al *regime forfettario* del professionista che importa la mancata applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, commi 54-89, legge 190/2014 oltre che alla somma di €1.036,00 dell'ulteriore contributo unificato riconosciuto e non ancora da liquidare;

- l'Ufficio, sulla base degli atti acquisiti, ha proceduto all'esatta quantificazione delle somme da corrispondere agli aventi diritto, secondo il seguente schema:

Somma totale da liquidare ammontante a		<u>€ 3.628,00</u>
Spese legali da corrispondere all'Avv. Tussino Giovanna		
Diritti e Onorari (Ordinanza n°1831/2025-R.G. n°9356/2023)		€ 2.000,00
Spese generali – 15,00%		€ 300,00
Cpa – 04,00%		€ 92,00
Iva non soggetta per regime forfettario (art.1, commi da 54 a 89 della L.n°190/2014)		€ 0,00
Spese esenti		€ 200,00
Totale spese legali		<u>€ 2.592,00</u>
Spese Ulteriore Contributo Unificato da corrispondere alla Suprema Corte di Cassazione		
Contributo Unificato (Ordinanza n°1831/2025-R.G. n°9356/2023)		€ 1.036,00
Totale spese ulteriore C.U.		<u>€ 1.036,00</u>

Dato atto che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

Considerato che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi del Responsabile del Servizio e dell'Istruttore Amministrativo;

Considerato che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi del Dirigente, firmatario del presente atto.

Vista la legge n°241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L., D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità.
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n°267/2000.

PROPONE

1. di porre, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n°11 del 29/01/2026, immediatamente eseguibile, a residuo l'importo di **€1.036,00**, relativa al contributo unificato in favore della Suprema Corte di Cassazione di Cassazione-Sez. lavoro;
 2. di procedere, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n°11 del 22/01/2026, immediatamente eseguibile, alla liquidazione del debito in favore dell'Avv. Tussino Giovanna, dell'importo complessivo di **€2.592,00**, derivato dall'ordinanza n°1831/2025 della Suprema Corte di Cassazione-Sez. lavoro, relativa al giudizio R.G. n°9356/2023 proposto dal Comune di Giugliano in Campania, e per l'effetto:
 3. di liquidare e corrispondere in favore dell'Avv. Tussino Giovanna le somme scaturenti dall'ordinanza n°1831/2025 della Suprema Corte di Cassazione-Sez. lavoro, relativa al giudizio R.G. n°9356/2023 per un importo complessivo di **€2.592,00**;
 4. di autorizzare ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore dell'Avv. Tussino Giovanna utilizzando le coordinate bancarie e i dati trasmessi con nota trasmessa con prot. n°13146 del 29/01/2026, precisando che il relativo accredito verrà effettuato mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Avv. Tussino Giovanna, come da documentazione versata in atti;
 5. di imputare la spesa di **€2.592,00** al Capitolo 11008011 "liquidazione eventuali debiti fuori bilancio", annualità 2025, impegno n°4731/2025, in favore dell'Avv. Tussino Giovanna per le spese di giudizio;
 6. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì in apposito elenco con indicazione degli estremi identificativi dell'atto liquidativo - nella Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n°33/2013.
- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal dipendente Dott. Renato Breschi, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone art. 14 bis del D.Lgs. n°267/2000.

Il Responsabile del Servizio contenzioso
Avv. Gianluca Ciccarelli

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio Contenzioso

DETERMINA

Di fare propria ed approvare la proposta riportata in premessa, che qui si intende per ripetuta e trascritta.

Il Dirigente del settore

f.to

Il sottoscritto Andrea Euterpio, Dirigente *ad interim* del Settore Affari Istituzionali presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n°241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n°190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n°445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.